



POLICY

GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

INDICE

PREMESSA.....	3
CONTESTO NORMATIVO.....	4
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	6
DIVIETI E RESTRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....	7
1. OPERAZIONI VIETATE	7
2. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA <i>POLICY</i>	8
3. OPERAZIONI CONSENTITE	8
4. OPERAZIONI CONSENTITE CON LIMITAZIONI	9
GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI	10
1. REGISTRO DEI SOGGETTI RILEVANTI E REGISTRO DELLE OPERAZIONI PERSONALI	10
2. SOLLECITI E SANZIONI.....	10
3. ARCHIVIAZIONE DEI DATI	11
REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING	12
ALLEGATI	13
1. LETTERA DI PRESA VISIONE DELLA <i>POLICY</i> DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....	13
2. MODULO DI RICHIESTA DEROGA ALLE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA <i>RESTRICTED LIST</i>	14
3. LETTERA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....	15




PREMESSA

Al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la *Markets in Financial Instruments Directive* (di seguito "MiFID") ha introdotto dal 1° novembre 2007 nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell'Unione Europea.

Particolare rilievo, nell'ambito delle finalità perseguite dalla MiFID in tema di trasparenza e qualità dei servizi di investimento prestati dagli istituti di credito, assume la **gestione delle operazioni personali**.

Rientrano in tale ambito le operazioni originate da soggetti che, per il ruolo o la posizione che rivestono, risultano in potenziale conflitto di interesse o che abbiano accesso ad informazioni cosiddette "privilegiate".

Il presente documento illustra la politica con cui **IBL Banca** (di seguito anche la "Banca"):

-  definisce il perimetro di applicazione della normativa in materia;
-  individua i Soggetti Rilevanti e le operazioni personali da questi compiute;
-  delinea le misure di gestione adottate al fine di impedire la realizzazione di operazioni personali vietate.

Ciascuna procedura o regola di condotta che si riferisce alle operazioni personali compiute nell'ambito dell'erogazione di servizi di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale.

La normativa in parola, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì disponibile per la consultazione a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento nell'*intranet* aziendale.

Aggiornamenti

Versione	Data	Descrizione delle Modifiche
1.0	25/07/2011	Nascita del Documento
1.1	10/12/2012	Aggiornamento del Documento
1.2	07/10/2015	Aggiornamento del Documento
1.3	11/11/2015	Aggiornamento del Documento

CONTESTO NORMATIVO

La presente *Policy* è redatta al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29 ottobre 2007 (di seguito il "Regolamento Congiunto"), che ha recepito i dettami normativi introdotti dalla MiFID, prescrivendo agli intermediari l'adozione di una serie di misure volte a disciplinare la gestione delle operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. w) del Regolamento Congiunto, per **operazione personale** deve intendersi "un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- i. *il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante;*
- ii. *l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:*
 - *il Soggetto Rilevante;*
 - *una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;*
 - *una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione".*

Per **Soggetto Rilevante**¹ deve intendersi un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- i. *"i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;*
- ii. *dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;*
- iii. *persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario".*

Per **soggetti collegati**, invece, si intendono le persone legate al Soggetto Rilevante da rapporti di parentela entro il quarto grado, da stretti legami o da relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione.

Nel dettaglio si intendono:

1. persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela (cfr. art. 2, comma 1, lett. t):
 - il coniuge o il convivente *more uxorio* del Soggetto Rilevante;
 - i figli del Soggetto Rilevante;
 - ogni altro parente entro il quarto grado (a titolo esemplificativo, genitori, nonni, fratelli, zii, cugini di primo grado) che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale;

¹ Come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) del Regolamento Congiunto






2. stretti legami (cfr. art. 2, comma 1, lett. x): situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa²;
 - costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
3. relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione: tali soggetti rappresentano una categoria residuale rispetto alle categorie precedenti. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria le società nelle quali il Soggetto Rilevante svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Ogni ulteriore ipotesi dovrà essere individuata valutando, caso per caso, la singola fattispecie.

Nel presente documento sono altresì presenti riferimenti al Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni – di seguito “TUF”), con particolare riferimento agli articoli in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, disciplinati dalla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III.

² Si precisa che l'impresa figlia di una impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre a capo di tali imprese.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, Comma 1, lett. r) del Regolamento Congiunto, la Banca ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di Soggetti Rilevanti:

-  **Soci** aventi una partecipazione azionaria nelle Società del Gruppo superiore al 5% (cfr. art. 19 del Testo Unico Bancario);
-  **Alta Dirigenza:** vengono ricompresi all'interno della presente categoria tutti i componenti dei diversi Organi Sociali delle Società del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione: presidente e amministratori; per il Collegio Sindacale: presidente, sindaci effettivi e sindaci supplenti); Amministratore Delegato di IBL Banca; Vice Direttore Generale di IBL Banca;
-  membri dell'**Organismo di Vigilanza**;
-  **Responsabili delle Unità Organizzative e Dirigenti** della Banca;
-  **Dipendenti** di IBL Banca che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento. In particolare, sulla base delle modalità operative adottate, rientrano in tale ambito i seguenti soggetti:
 - ✓ i responsabili e sostituti delle filiali banca e i dipendenti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento;
 - ✓ tutto il personale dei *Servizi Amministrativi*;
 - ✓ tutto il personale della *Direzione Finanza*;
 - ✓ tutto il personale della Funzione *Risk Management*;
 - ✓ tutto il personale della Funzione *Internal Audit*, dell'Ufficio *Pianificazione e Controllo* e della Funzione *Legale e Compliance*;
 - ✓ tutti i responsabili di Direzioni/Funzioni/Uffici ed i loro collaboratori, coinvolti a qualsiasi titolo nella prestazione dei servizi d'investimento (es. *Direzione Affari*).

Alla luce di quanto esposto, i criteri delineati dalla Banca per identificare i Soggetti Rilevanti risultano di tipo **organizzativo**, in quanto sono stati presi in considerazione i soggetti in base al ruolo ricoperto, e di tipo **operativo** in quanto si è tenuto conto della possibilità che gli stessi soggetti siano in possesso di informazioni privilegiate e/o confidenziali.

Sulla base dei criteri descritti, il Servizio *Risorse Umane* individua, con l'eventuale supporto della Funzione *Legale e Compliance* e del Servizio *Organizzazione e Progetti*, i soggetti che rientrano tra le categorie definite di Soggetti Rilevanti. Lo stesso Servizio, al fine di garantire la completa conoscenza circa le restrizioni sulle operazioni personali e circa le misure adottate dalla Banca in merito, invia una comunicazione ai Soggetti Rilevanti così individuati, che dovrà essere da questi restituita, compilata e firmata per accettazione e presa visione (cfr. Allegato 1).

In caso di variazioni del perimetro dei Soggetti Rilevanti (dovute a titolo esemplificativo a nuove assunzioni, mutamenti nelle posizioni ricoperte, licenziamenti, dimissioni, etc.), il Servizio *Risorse Umane* è tenuto ad inviare la citata comunicazione ai nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente policy. Il Servizio citato comunica, infine, l'elenco dei nominativi inseriti tra i Soggetti Rilevanti alla Funzione *Legale e Compliance*, che procede all'inserimento nel relativo registro.

DIVIETI E RESTRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERSONALI

L'art. 18 del Regolamento Congiunto richiede agli intermediari di adottare procedure adeguate, al fine di impedire ai Soggetti Rilevanti di compiere determinate fattispecie di operazioni personali o porre in essere condotte vietate (cfr. *infra*). In particolare, tali procedure devono assicurare:

- ☝ la conoscenza, da parte di tutti i Soggetti Rilevanti, delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia;
- ☝ informazioni tempestive all'intermediario riguardanti ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante (mediante la notifica delle operazioni o altre procedure che consentano all'intermediario l'identificazione delle stesse);
- ☝ la registrazione delle operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni stesse.

In ottemperanza alle suddette disposizioni, la Banca ha provveduto all'adozione delle misure di gestione e restrizioni in materia di operazioni personali, di seguito descritte.

1. Operazioni vietate

La Banca stabilisce che tutti i **Soggetti Rilevanti** coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate³ o ad altre informazioni confidenziali, **devono astenersi** dal porre in essere i seguenti comportamenti⁴:

- ☝ effettuare operazioni personali che comportano abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato⁵;
- ☝ effettuare operazioni personali che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
- ☝ effettuare operazioni personali che entrano in conflitto con gli obblighi che competono alla Banca nell'ambito dello svolgimento dei servizi di investimento offerti e dei relativi regolamenti di attuazione;
- ☝ consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, le quali, se effettuate dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nelle fattispecie di cui ai punti precedenti;
- ☝ comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di tali comunicazioni il soggetto che le recepisce potrebbe effettuare operazioni di cui ai punti precedenti, piuttosto che consigliare o sollecitare altri a realizzarle.

La suddette operatività, pertanto, sono considerate "**vietate**" se compiute da un Soggetto Rilevante.

Tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento, che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il soggetto rilevante sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente e siglate dal superiore gerarchico.

³ Ai sensi dell'art. 181 del TUF per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

⁴ Art. 18, co 1 Regolamento Congiunto

⁵ Cfr. Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF

Ai soli dipendenti e promotori della Banca, con l'esclusione quindi dei componenti degli Organi Aziendali e dei Soci, in conformità con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito⁶, è vietato porre in essere:

- operazioni su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza (4), ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati CAP finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali;
- covered warrant.

2. Casi di inapplicabilità della *Policy*

Sono escluse dal novero delle operazioni personali soggette alla presente *policy* le fattispecie di seguito riportate:

 fattispecie escluse dalla normativa (cfr. art. 18, comma 3 del Regolamento congiunto):

- ✓ le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di **gestione di portafogli**, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio ed il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- ✓ le operazioni personali aventi ad oggetto **quote o azioni di OICR armonizzati** o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;

 ulteriori fattispecie escluse:

- ✓ operazioni aventi ad oggetto Titoli di Stato⁷ e Pronti contro Termine (PcT);
- ✓ operazioni con controvalore giornaliero complessivo inferiore a 100.000 Euro per singolo, per quanto riguarda l'Alta Dirigenza ed i membri dell'Organismo di Vigilanza. Tale esenzione non si applica nel caso di operazioni rientranti tra le operazioni consentite con limitazioni;
- ✓ operazioni con controvalore giornaliero complessivo inferiore a 50.000 Euro per tutti gli altri Soggetti Rilevanti. Tale esenzione non si applica nel caso di operazioni rientranti tra le operazioni consentite con limitazioni;
- ✓ transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione);
- ✓ costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- ✓ adesione ad offerte pubbliche di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio.

3. Operazioni consentite

Le operazioni personali non rientranti nel novero delle operazioni espressamente vietate, possono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti ma devono essere comunicate alla Banca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente *Policy*.



⁶ Art. 38, Contratto collettivo nazionale delle imprese creditizie.

⁷ Comunicazione Consob DIN/11021354 del 23/03/2011.

In particolare, l'art. 18, comma 2 del Regolamento Congiunto prevede che la Banca debba essere informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano di identificare direttamente le stesse.

A tal fine, si dispone l'obbligo per ciascun Soggetto Rilevante di **comunicare** alla Banca **per iscritto** (cfr. Allegato 3) **tempestivamente, ed in ogni caso non oltre sette giorni** dal compimento dell'operazione, tutte le operazioni personali poste in essere da, o per conto di, un Soggetto Rilevante o da un Soggetto Rilevante per conto di un soggetto collegato. La comunicazione è effettuata tramite e-mail all'indirizzo compliance@iblbanca.it.

Sono oggetto di obbligo di comunicazione, monitoraggio e registrazione tutte le operazioni personali per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:




-  il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante (ad esempio, il Soggetto Rilevante compie un'operazione su un dossier titoli a lui intestato o cointestato; il Soggetto Rilevante compie – sulla base di regolare delega o procura - un'operazione su un dossier titoli intestato o cointestato ad un soggetto collegato; etc.);
-  l'operazione è eseguita per conto del Soggetto Rilevante, o da un Soggetto Rilevante per conto di un soggetto collegato (ad esempio: un Soggetto Rilevante compie - anche nell'esercizio delle attività che svolge in qualità di Soggetto Rilevante - un'operazione su dossier titoli intestato o cointestato ad un soggetto collegato; una persona dotata di regolare delega o procura compie un'operazione su un dossier intestato o cointestato ad un Soggetto Rilevante; etc.).

4. Operazioni consentite con limitazioni

La Funzione Legale e *Compliance*, in accordo con la Direzione Finanza, predispone ed aggiorna periodicamente, con cadenza almeno annuale, un elenco di strumenti finanziari (*Restricted List*) in ordine ai quali vengono imposte limitazioni quantitative per i Soggetti Rilevanti, i quali dovranno dunque astenersi dal compimento di operazioni al di fuori dei limiti specificati.

Eventuali deroghe alle restrizioni previste dalla *Restricted List* possono essere concesse dalla Funzione Legale e *Compliance*, su specifica richiesta del Soggetto Rilevante. Dette richieste di deroga, complete delle relative motivazioni, devono essere trasmesse dal Soggetto Rilevante, tramite apposito modulo di richiesta (cfr. Allegato 2) alla Funzione Legale e *Compliance* per il parere di competenza.

In particolare, la Funzione Legale e *Compliance*:




-  **valuta la richiesta di deroga** ricevuta analizzando le motivazioni illustrate dal Soggetto Rilevante;
-  **se l'esito della valutazione è positivo**, comunica al Soggetto Rilevante, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di deroga, l'autorizzazione dell'operazione tramite e-mail e archivia il modulo di richiesta;
-  **se l'esito della valutazione è negativo**, comunica al Soggetto Rilevante tempestivamente, e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione del modulo di richiesta, il divieto di compiere l'operazione oggetto di valutazione; archivia, infine, il modulo di richiesta annotando le motivazioni che hanno comportato il divieto di compiere l'operazione.

GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

1. Registro dei Soggetti Rilevanti e Registro delle operazioni personali

La Banca ha adottato specifiche modalità operative che consentono la **registrazione** e la **tracciabilità** dei Soggetti Rilevanti e delle operazioni personali comunicate dagli stessi, comprensive di eventuali divieti o autorizzazioni.




I Registri sono aggiornati su base continua al fine di:

-  accogliere nuove iscrizioni o cancellazioni,
-  annotare nuove operazioni e/o nuovi divieti e/o autorizzazioni,
-  consentire analisi ed estrazioni, in vista delle verifiche svolte dalla Funzione *Internal Audit* e/o dalla Funzione Legale e *Compliance*, oltre che nell'ambito delle attività ispettive condotte dalle Autorità di Vigilanza.

La corretta tenuta e gestione dei Registri è affidata alla Funzione Legale e *Compliance*, alla quale spetta anche l'esecuzione di **periodiche attività di controllo su base campionaria** volte a verificare l'adeguatezza, l'efficacia delle procedure in essere, il rispetto delle stesse e la conformità alle norme regolamentari.

Il Registro è aggiornato da detta funzione sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti rilevanti. Le eventuali operazioni personali individuate dalla Funzione Legale e *Compliance* nello svolgimento delle proprie verifiche, se non precedentemente notificate dal Soggetto Rilevante, sono riportate nel Registro delle operazioni personali.

In particolare, la Funzione Legale e *Compliance* verifica a campione:

-  la corretta applicazione delle disposizioni restrittive previste nei confronti dei Soggetti Rilevanti;
-  l'esistenza e la completezza della documentazione pervenuta ai fini dell'annotazione sui Registri;
-  la coerenza delle informazioni contenute nelle richieste trasmesse dal Soggetto Rilevante, rispetto a quanto risulta dal Registro delle operazioni personali.

Nell'ambito di tali verifiche, la Funzione Legale e *Compliance* richiede, ai Soggetti Rilevanti selezionati, di fornire l'**estratto conto titoli** per i *dossier* da questi intrattenuti sia presso la Banca che presso altri intermediari, al fine di verificare la presenza di operazioni personali vietate ovvero non comunicate in violazione di quanto previsto dalla presente *Policy*.

2. Solleciti e sanzioni

Al fine di favorire il rispetto delle linee guida contenute nel presente documento, e delle relative norme interne di attuazione, la Banca prevede un sistema che solleciti il Soggetto Rilevante, qualora non abbia rispettato gli obblighi d'informativa previsti e/o i divieti prescritti, ad attivarsi per sanare la situazione di anomalia (*a titolo meramente esemplificativo si riporta la seguente fattispecie: la Banca intima il Soggetto Rilevante a liquidare nell'immediato gli strumenti finanziari acquistati mediante un'operazione vietata*).

In particolare, qualora dalle attività di controllo periodiche emerga la violazione delle presenti disposizioni, la Funzione Legale e *Compliance* comunica al Soggetto Rilevante interessato tale circostanza invitandolo a regolarizzare la propria posizione.

Nel caso più grave di violazioni e/o inadempienze reiterate, la Banca prevede, inoltre, l'attivazione del sistema sanzionatorio descritto nel Codice Etico e nel Regolamento del Personale adottati.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Banca in conseguenza delle suddette violazioni.



3. Archiviazione dei dati

La Banca prevede un processo di archiviazione, con cadenza regolare, di tutti i flussi informativi ed i supporti documentali trasmessi tra le diverse funzioni interne coinvolte a vario titolo nel processo di gestione delle operazioni personali, nonché tra queste ed il Soggetto Rilevante, per un arco temporale di 10 anni.

REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING

La Funzione Legale e *Compliance* provvede, ogni qualvolta si verificano cambiamenti rilevanti, all'aggiornamento della *Policy* e dei documenti ad essa collegati. In particolare, detta Funzione valuta la rilevanza dei cambiamenti, e se del caso, provvede ad aggiornare e modificare la *Policy*, sottoponendo il documento all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Legale e *Compliance* effettua, inoltre, le seguenti attività:





-  predisposizione della Relazione annuale, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 comma terzo del Regolamento Congiunto, da presentare agli Organi aziendali sui risultati delle attività di controllo svolte sui diversi servizi prestati dalla Banca, illustrando le verifiche svolte, i risultati emersi, le misure adottate per eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate in tema di operazioni personali, evidenziando le operazioni personali eseguite ed i Soggetti Rilevanti che ne hanno ordinato l'esecuzione;
-  verifica del corretto recepimento, da parte di tutte le strutture aziendali, dei contenuti del presente documento.

ALLEGATI

1. Lettera di presa visione della *Policy* di gestione delle operazioni personali




Spett.le
IBL Banca – Funzione *Legale e Compliance*
Via di Campo Marzio 46
00186 Roma (RM)

Ai sensi dell' art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob, IBL Banca ha adottato procedure al fine di:

-  assicurare che tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni relative alle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia (tra le quali il monitoraggio delle operazioni effettuate);
-  impedire che i Soggetti Rilevanti effettuino operazioni vietate;
-  assicurare che la Banca sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante;
-  assicurare che le operazioni personali notificate all'intermediario, o da esso identificate, siano registrate e conservate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle stesse.

Il/la sottoscritto/a _____
dipendente di _____
con la qualità di _____

DICHIARA quanto segue:

-  di aver preso visione della "*Policy* di gestione delle operazioni personali", di averne compreso e accettato i contenuti;
-  di essere stato informato che, come previsto dalla "*Policy* di gestione delle operazioni personali", il proprio nominativo è stato inserito nel Registro dei Soggetti Rilevanti di IBL Banca;
-  di essere informato dell'elenco di operazioni rientranti nella *Restricted List*. Una lista aggiornata è presente sulla intranet aziendale

Data

Firma del dichiarante

per accettazione e presa visione

2. Modulo di richiesta deroga alle limitazioni previste dalla *Restricted List*

Spett.le
IBL Banca – Funzione *Legale e Compliance*
Via di Campo Marzio 46
00186 Roma (RM)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ in _____ n. _____
svolge l'incarico di _____ presso IBL Banca S.p.A.,

CHIEDE

di poter eseguire la seguente operazione _____
sul seguente strumento finanziario _____
e di voler prendere in considerazione le seguenti motivazioni alla base della richiesta di deroga:

Data

Firma del Soggetto Rilevante

3. Lettera di comunicazione delle operazioni personali

Spett.le
IBL Banca – Funzione Legale e Compliance
Via di Campo Marzio 46
00186 Roma (RM)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ in _____ n. _____
svolge l'incarico di _____ presso IBL Banca S.p.A.,
dichiara di aver effettuato in data _____ l'operazione di _____
sul Titolo _____ il cui codice ISIN è _____

Data

Firma del Soggetto Rilevante
